

Accordo sui contributi dei non membri della FMH

tra

**gli assicuratori secondo la Legge federale
sull'assicurazione contro gli infortuni,
rappresentati dalla
Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),**

l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM),

**l'Assicurazione per l'invalidità,
rappresentata dall'
Ufficio federale delle assicurazioni sociali**

detti in seguito assicuatori

e

la Federazione dei medici svizzeri (FMH)

In virtù dell'art. 2 cpv. 1 lett. f) della Convenzione tariffaria TARMED del 28 dicembre 2001 viene stipulato quanto segue:

1. Per finanziare i costi derivanti dall'elaborazione e dall'esecuzione della Convenzione tariffaria TARMED e dei suoi accordi, i non membri della FMH aventi diritto all'adesione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 della Convenzione sono tenuti a versare una tassa di adesione e un contributo annuo alle spese conformemente all'art. 7 cpv. 1 della Convenzione tariffaria TARMED.
2. La tassa di adesione è di 1 200 franchi per i medici esercitanti a titolo indipendente e va pagata con la dichiarazione di adesione.
3. Il contributo annuo alle spese ammonta a 400 franchi per i medici esercitanti a titolo indipendente e vale a partire dal secondo anno d'adesione.
4. La tassa d'adesione deve essere pagata entro 30 giorni dopo l'ammissione alla convenzione.
5. Il contributo annuo alle spese va pagato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
6. Se il medico non paga tempestivamente il contributo annuo alle spese, viene escluso dalla convenzione 30 giorni dopo il ricevimento del secondo richiamo. Viene quindi a cadere un obbligo di erogare prestazioni da parte dell'assicuratore.
7. Le parti contraenti aprono un conto comune per i contributi versati dai non membri.
8. I contributi dei non membri sono utilizzati esclusivamente per finanziare i lavori di mantenimento e di sviluppo della tariffa TARMED.
9. L'organo competente per fissare l'ammontare dei contributi dei non membri secondo l'art. 3 lett. i) dell'Accordo sulla Commissione paritetica tariffaria CTM/AM/AI-FMH (CPT) è la CPT.
10. L'incasso è affidato alla segreteria della CPT.
11. Entro la fine di febbraio la segreteria della CPT presenta alle parti contraenti il conteggio dell'anno precedente.
12. Le parti contraenti hanno in ogni tempo il diritto di prendere visione delle basi di calcolo.
13. Il presente Accordo entra in vigore il 1° aprile 2002; resta riservata la votazione generale dei membri della Federazione dei medici svizzeri FMH.
14. La procedura di disdetta è retta dall'art. 28 della Convenzione tariffaria TARMED del 28 dicembre 2001.

Lucerna / Berna, 28 dicembre 2001

Federazione dei medici svizzeri (FMH)

Il presidente:

H.H. Brunner

Il segretario generale:

F.X. Deschenaux

**Commissione delle tariffe mediche LAINF
(CTM)**

Il presidente:

W. Morger

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Divisione assicurazione invalidità

La vicedirettrice:

B. Breitenmoser

Ufficio federale dell'assicurazione militare

Il vicedirettore:

K. Stampfli